CAMERA DEI DEPUTATI N. 2793

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTALI, POLVERARI, D'AMATO CARLO, BARBALACE, PRINCIPE

Presentata il 1° giugno 1988

Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta si richiede l'apertura di una casa da gioco nel Lazio, regione nella quale transitano ogni anno centinaia di migliaia di turisti.

L'istituzione di una casa da gioco potrebbe indubbiamente rappresentare un ulteriore apporto economico, certamente non secondario per la regione.

Ovviamente la stessa non potrebbe che rappresentare una integrazione, un supporto alla straordinaria ricchezza e varietà di attrazioni di carattere culturale, storico, ambientale e paesaggistico che il Lazio offre. Con la nostra proposta viene stabilito che l'autorizzazione alla casa da gioco venga concessa dal presidente della giunta regionale ad uno tra i comuni richiedenti in possesso di determinati requisiti che saranno evidenziati nell'articolato.

Viene inoltre contemplata l'emanazione, sempre da parte del presidente della giunta regionale, di un regolamento contenente disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, nonché la correttezza della gestione amministrativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà al presidente della giunta regionale del Lazio di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco.

ART. 2.

1. L'autorizzazione prevista nell'articolo 1 deve essere richiesta al presidente della giunta con deliberazione dei consigli comunali dei comuni interessati i quali presentino i seguenti requisiti:

a) la disponibilità di una struttura immobiliare da destinare a casa da gioco ed una attrezzatura ricettiva in grado di consentire l'afflusso ed un confortevole soggiorno a rilevanti correnti di turismo;

b) un'importanza turistica rilevante con un significativo flusso di turismo estero e nazionale.

ART. 3.

1. L'autorizzazione è concessa con decreto del presidente della giunta regionale, ha la durata di 25 anni ed è rinnovabile alla scadenza.

ART. 4.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che deve prevedere:

a) disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, la correttezza della gestione ammini-

strativa, le norme per l'accesso alla casa da gioco, il divieto di frequentarla da parte dei minorenni, delle persone residenti nel comune in cui la stessa ha sede nonché da parte dei funzionari dello Stato, della regione, degli enti pubblici e dei militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della provincia in cui è ubicata la casa da gioco;

b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco.

ART. 5.

1. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito dal comune direttamente o a mezzo di azienda municipalizzata.

ART. 6.

1. I proventi della gestione sono ripartiti:

a) il 60 per cento al comune ove ha sede la casa da gioco, con obbligo per le competenti amministrazioni comunali di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche;

b) il 40 per cento alla regione Lazio che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento della quota di cui alla lettera *b)* del comma 1 viene effettuato dal comune concessionario ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 7.

1. Il presidente della giunta regionale può disporre la immediata sospensione della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione. in caso di violazione delle

norme della presente legge o del regolamento relativo alle norme impartite per l'autorizzazione concessa nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico.

ART. 8.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui al numero 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.